

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO – PROVINCIA DI TRENTO

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI INTERVENTO
EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI, ADULTI, PERSONE CON DISABILITA' E
DI SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DELLA
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO ATTRAVERSO BUONI DI SERVIZIO
ai sensi dell'art. 23, comma 1 della L.P. 27 LUGLIO 2007 n. 13**

Rep. n. _____ scritture private.

Codice CIG: _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ tra le parti:

- Comunità Alto Garda e Ledro, di seguito indicata come Comunità, con sede in Riva del Garda, via Rosmini n. 5/b, C.F. e Partita IVA 02190130225 rappresentata dal Presidente Claudio Mimiola, nato ad Arco il 20.01.1978 il quale interviene e agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Legale rappresentante;

- _____, di seguito indicato come Soggetto Prestatore, con sede legale in _____, Via _____, C.F. e Partita IVA _____, rappresentata/o da _____, nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Legale Rappresentante.

PREMESSO CHE

Con decreto del Presidente n. 33 di data 10/11/2022 è stato approvato l'Avviso pubblico per l'iscrizione ad Elenchi di Soggetti prestatori con i quali stipulare convenzioni per la gestione dei servizi di Intervento educativo domiciliare per minori, adulti, persone con disabilità e di Spazio Neutro a favore di cittadini residenti nei Comuni della Comunità Alto Garda e Ledro;

- Il Soggetto prestatore ha presentato istanza e, a seguito dell'istruttoria, è stato iscritto nel /i seguente/i Elenco/chi : _____ per la realizzazione del servizio/dei seguenti servizi: _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità Alto Garda e Ledro ed il Soggetto prestatore con riferimento ai criteri generali definiti

Allegato n. 3.1

nell'Avviso.

2. Rientrano nella presente convenzione le seguenti tipologie di servizio, identificate, nei requisiti minimi e nelle finalità, all'interno delle relative schede del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con Deliberazione di Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020, di seguito Catalogo:
 - per l'aggregazione funzionale "età evolutiva e genitorialità/ambito domiciliare e di contesto":
 - **scheda 1.20 Interventi educativo domiciliare per minori;**
 - **scheda 1.21 Spazio Neutro;**
 - per l'aggregazione funzionale "età adulta/ambito domiciliare e di contesto":
 - **scheda 2.20 Interventi educativo domiciliare per adulti;**
 - per l'aggregazione funzionale "persone con disabilità/ambito domiciliare e di contesto":
 - **scheda 4.20 Interventi educativo domiciliare per persone con disabilità.**
3. Per la descrizione puntuale dei singoli interventi, destinatari, funzione prevalente e ogni ulteriore disposizione i dettaglio si rimanda a quanto indicato all'art. 2 dell'Avviso e nel Catalogo.

Art. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata dal 01.01.2023 o dalla data di sottoscrizione se successiva e fino al 31 dicembre 2027, salvo rivalutazione del proprio interesse pubblico, al termine del quale la Comunità si riserva la possibilità di riapprovare gli elenchi tramite nuovo Avviso pubblico.

Art. 3 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'accesso ai servizi di cui alla presente convenzione avviene secondo le modalità indicate nell'art. 9 dell'Avviso.
2. Il Servizio Socio Assistenziale definisce, per ogni singolo beneficiario in carico, il monte ore massimo autorizzato su base settimanale, comunicando i dati al Soggetto prestatore scelto. Nella comunicazione viene indicata la data entro la quale il servizio deve essere attivato, comunque non oltre le 4 settimane dal momento della richiesta, salvo cause di forza maggiore debitamente motivate.
3. Quanto stabilito in media mensilmente deve essere effettuato senza possibilità di compensazioni con i mesi precedenti o successivi. La distribuzione delle ore nell'arco del mese deve seguire le indicazioni comunicate all'avvio

Allegato n. 3.1

dell'intervento.

4. Qualsiasi modifica alle ore settimanali autorizzate, deve essere preventivamente concordata con l'Assistente Sociale referente e, se comporta una spesa maggiore, è subordinata ad un'autorizzazione scritta e preventiva del Servizio Socio Assistenziale.
5. La durata dell'intervento viene definita in base ai bisogni individuati e rivalutata periodicamente secondo la tempistica prevista nel Catalogo o secondo la specifica metodologia P.I.P.P.I..
6. La scelta del Soggetto prestatore del servizio, individuato all'interno degli Elenchi aperti, viene effettuata dall'utente (o persona che ne cura gli interessi) attraverso l'intermediazione professionale dell'Assistente Sociale titolare della presa in carico, sulla base del miglior interesse per l'utente e delle relative esigenze (es: la continuità educativa del servizio, l'esigenza di prossimità, la presenza di altri familiari che utilizzano lo stesso intervento, le peculiarità oggettive del soggetto prestatore che lo rendono particolarmente adatto rispetto al bisogno specifico dell'utente, le disponibilità in quel dato momento del soggetto prestatore ecc.), nonché in base al principio di rotazione dei Soggetti prestatori iscritti negli Elenchi. Il principio della continuità assistenziale è prioritario nel caso in cui l'utente, al momento della formazione dell'Elenco, sia già in carico presso uno dei Soggetti prestatori iscritti.
7. La sottoscrizione della convenzione non assicura al Soggetto prestatore alcun volume prestabilito di prestazioni. La corresponsione del buono di servizio in modalità tariffaria avviene infatti solamente in caso di individuazione quale Soggetto erogatore dei servizi, come sopra descritto.

Art. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto della presente convenzione rivestono carattere di domiciliarità; in particolari situazioni segnalate dal Servizio Socio Assistenziale della Comunità, essi possono essere realizzati presso altre sedi in disponibilità del Soggetto prestatore o della Comunità stessa.
2. Si rinvia al Catalogo dei servizi socio-assistenziali per la descrizione delle figure professionali impiegate, presidio degli operatori, modalità di accesso e presa in carico, durata dell'intervento e ogni ulteriore disposizione di dettaglio.
3. Il luogo prioritario di svolgimento degli interventi è il territorio della Comunità

Allegato n. 3.1

Alto Garda e Ledro.

4. Possono essere richiesti interventi anche presso i territori di altre Comunità/Comuni (es per trasferimento temporaneo del domicilio dell'utente): in tal caso è riconosciuta la maggiorazione per luoghi decentrati individuata nell'art. 10 dell'Avviso.
5. La sede per la realizzazione degli interventi di Spazio Neutro può essere messa a disposizione dal Soggetto prestatore o dalla Comunità stessa.
6. La disponibilità o meno di una sede per la realizzazione degli interventi di Spazio Neutro deve essere indicata nella domanda di iscrizione.

Art. 5 - PERSONALE

1. Il Soggetto prestatore svolge le attività relative ai servizi di cui alla presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità Alto Garda e Ledro.
2. Il Soggetto prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto prestatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di categoria ed integrativo provinciale.
4. A decorrere dalla stipula della presente convenzione, con riferimento al personale destinato alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 e all'attività di coordinamento di cui al presente articolo devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale e quelle del Catalogo, per quanto attiene alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di qualità.
5. Il Soggetto prestatore assicura:
 - la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i beneficiari, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto prestatore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti

Allegato n. 3.1

degli operatori, la supervisione deve essere effettuata di norma da professionisti esterni al Soggetto prestatore;

- un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti.

6. Il Coordinatore assicura le seguenti funzioni:

- l'organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/operatori sociali;
- l'organizzazione con regolarità degli incontri dell'equipe educativa;
- la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
- la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
- la costante verifica della qualità del servizio;
- il contatto regolare e la massima collaborazione con il Servizio Socio Assistenziale e gli altri servizi coinvolti;
- la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con il Servizio Socio Assistenziale.

Art. 6 – COMPITI DEL SOGGETTO PRESTATORE

1. Il Soggetto prestatore si impegna a:

- mantenere i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco;
- di accettare di svolgere i servizi/interventi indicati nell'atto di istituzione dell'elenco e di erogare le prestazioni agli utenti che ne facciano richiesta alle condizioni previste nella presente Convenzione e nell'Avviso;
- di impegnarsi a rispettare quanto previsto nell'Allegato B del Catalogo con riferimento all'individuazione delle figure professionali;
- di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;

Allegato n. 3.1

- di impegnarsi a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche;
- assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio assistenziali poste in essere dai propri operatori;
- collaborare con il Servizio Socio Assistenziale per quanto riguarda le finalità previste dal progetto individuale dei beneficiari.
- di impegnarsi a rispettare i contenuti tutti dell'Avviso e del Catalogo in riferimento alle specifiche tipologie di servizio così come indicate all'art.1 della presente Convenzione.

Art. 7 – ORARIO DEI SERVIZI

1. I servizi di cui alla presente Convenzione sono disponibili nei giorni/orario di apertura con le modalità previste dal Catalogo.
2. Gli educatori/operatori sociali assicurano l'erogazione del servizio con orari flessibili, compatibili con la presenza dei beneficiari.

Art. 8 – OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI SICUREZZA

1. Il Soggetto prestatore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del Soggetto prestatore stesso, di terzi e dell'Amministrazione della Comunità Alto Garda e Ledro.
2. Il Soggetto prestatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste dal Servizio; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo il Soggetto prestatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici apposite polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) recanti idonei massimali (non inferiori all'importo di € 5.000.000,00), anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio.
4. È fatto obbligo al Soggetto prestatore di mantenere la Comunità Alto Garda e Ledro sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei servizi indicati all'art. 1.
5. È obbligo del Soggetto prestatore rispettare e far rispettare al proprio personale

Allegato n. 3.1

per l'esecuzione del servizio tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..

6. Il Soggetto prestatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 9 – TARIFFE, MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. Il buono di servizio in forma tariffaria è riconosciuto al Soggetto prestatore per ogni ora di intervento prestato. Il Soggetto prestatore accetta le tariffe e le modalità di variazione delle stesse come definite dall'art. 10 dell'Avviso.
2. Sono previste delle maggiorazioni in relazione ad interventi erogati in luoghi decentrati, distanti cioè più di 10 km dalla sede della Comunità. La maggiorazione è riconosciuta anche nel caso in cui il servizio dovesse essere svolto temporaneamente in un ambito territoriale diverso da quello della Comunità.
3. Nel caso in cui gli Interventi di Educativa domiciliare debbano essere svolti per gruppi di utenti, alla tariffa oraria ordinaria si aggiunge una maggiorazione in termini percentuali direttamente proporzionale al numero dei componenti, fino ad un massimo di 4. Per gruppi composti da più di 4 componenti fino ad 8 si riconosce un'ulteriore tariffa oraria con le stesse maggiorazioni in base al numero dei componenti.
4. Sono previste delle tariffazioni ridotte in caso di assenza del beneficiario o di impossibilità di erogare l'intervento per cause imputabili al beneficiario stesso.
5. I Soggetti prestatori con natura giuridica pubblica determinano le tariffe secondo il proprio ordinamento.
6. Le tariffe potranno subire variazioni nel caso di:
 - a) nuova approvazione o aggiornamento degli atti programmatori provinciali in materia;
 - b) aumento del costo del lavoro per adeguamento contrattuale;
 - c) eventi straordinari.

In questi casi il nuovo importo sarà subordinato al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie del budget per l'attività socio assistenziali da parte della Provincia Autonoma di Trento.

7. Le nuove tariffe vengono individuate con provvedimento del Responsabile del

Allegato n. 3.1

Servizio Socio Assistenziale e saranno comunicate ai Soggetti prestatori iscritti negli Elenchi, nonché pubblicate sul sito istituzionale della Comunità Alto Garda e Ledro: <https://altogardaeledro.tn.it>; la convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.

8. Il sistema dei buoni di servizio in modalità tariffaria implicitamente prevede che il pagamento dei servizi resi venga effettuato direttamente dalla Comunità al Soggetto prestatore. In capo all'utente permane esclusivamente il diritto di scelta del Soggetto prestatore per mezzo dell'intermediazione dell'Assistente Sociale di riferimento in quanto è l'ente pubblico a surrogarsi nei loro confronti nel pagamento dello stesso.
9. Ricevuta pertanto regolare fattura che deve indicare per ogni singolo beneficiario la quantità e la tipologia delle prestazioni (presenze/assenze) giornalmente rese, la Comunità provvederà al pagamento entro il termine dei 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.
10. I termini sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.
11. Prima di procedere ai pagamenti, il Servizio Attività Socio Assistenziale effettua le necessarie verifiche contabili e di conformità del servizio, nonché l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali con l'acquisizione del DURC. In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
12. Il Soggetto prestatore deve emettere una fattura elettronica da trasmettere tramite SdI (Sistema di Interscambio) alla Comunità Alto Garda e Ledro. La fattura deve necessariamente riportare Codice Univoco Ufficio, numero e data determina di impegno, eventuale Codice Identificativo di Gara (CIG) ed eventuale Codice Unico del Progetto (CUP), che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio.
13. La Comunità Alto Garda e Ledro non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

**Art. 10 – PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE
DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.) finanziato da PNRR**

Allegato n. 3.1

1. Nel caso in cui gli interventi attivati ricadano nella linea 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”, a valere sui fondi PNRR - Missione 5 “Coesione e inclusione sociale”, che prevede l'estensione del Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.), il Soggetto prestatore è tenuto a indicare in tutti i relativi documenti amministrativi e contabili il seguente Codice Unico del Progetto (CUP): C44H22000430006, che verrà di volta in volta comunicato dalla Comunità Alto Garda e Ledro.

Art. 11 – VICENDE SOGGETTIVE DEL SOGGETTO PRESTATORE

1. La cessione dell'attività o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al Soggetto prestatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità Alto Garda e Ledro fino a che il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti di cui agli artt. 4 e 5 dell'Avviso e non dichiarati di assumersi gli impegni e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Nei sessanta giorni successivi la Comunità Alto Garda e Ledro può opporsi al subentro del nuovo soggetto nell'iscrizione all'Elenco e procedere alla cancellazione dallo stesso, se non risultano sussistere le condizioni di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità Alto Garda e Ledro procede alla presa d'atto dello stesso.
4. Qualora il Soggetto prestatore iscritto all'Elenco e in presenza di uno o più dei servizi attivi ai sensi della presente Convenzione, apra una procedura per licenziamenti collettivi, interrompa l'attività o venga cancellato dall'Elenco o perda i requisiti per mantenere l'iscrizione, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32 della L.P. 2/2016.

Art. 12 – CAUSE DI RISOLUZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. La Comunità di propria iniziativa può risolvere la presente convenzione in caso

Allegato n. 3.1

di:

- a) gravi violazioni degli obblighi in essa previsti;
 - b) decadenza dall'accREDITAMENTO provinciale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di esecuzione;
 - c) perdita dei requisiti generali e specifici previsti nell' Avviso pubblicato da questa Comunità ai fini dell'iscrizione negli Elenchi aperti;
 - d) mancato rispetto delle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento di questa Comunità, scaricabili dal sito istituzionale dell'ente;
2. La risoluzione sarà sempre preceduta da formale contestazione di inadempimento – inviata via mail - allo scopo di consentire al Soggetto prestatore l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione: in assenza di controdeduzioni o qualora le stesse fossero respinte dalla Comunità con nota scritta e motivata, la convenzione si ritiene risolta.
 3. La risoluzione comporta anche la cancellazione dal/gli Elenco/chi istituiti da questa Comunità.
 4. La violazione della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 comporta la nullità della presente Convenzione ed il divieto per il Soggetto prestatore, di “contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
 5. La Convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal Soggetto prestatore iscritto all'Elenco aperto con preavviso di almeno 60 giorni, con conseguente cancellazione dello stesso dall'Elenco con determinazione della Responsabile del Servizio Socio Assistenziale.

Art. 13 – MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E REVISIONE DELLA CONVENZIONE

1. La Comunità Alto Garda e Ledro e il Soggetto prestatore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.
2. In caso di variazioni del servizio collegate direttamente o indirettamente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o ad altre situazioni di emergenza

Allegato n. 3.1

non prevedibili, si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti connessi alle situazioni di emergenza.

Art. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO E DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Si dà atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024 (PTPCT)”, approvato con decreto del Commissario n. 36 di data 29 aprile 2022 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 36 dd. 20/03/2018 e integrato con delibera del Comitato Esecutivo n. 21 del 12/02/2019 – entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente - si applicano anche al Soggetto prestatore obbligato al loro rispetto dal momento della sottoscrizione del presente atto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.
2. Il Soggetto prestatore dichiara di avere preso completa e piena conoscenza dei documenti sopra menzionati e si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
3. Il Soggetto prestatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Soggetto prestatore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 15 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Soggetto prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. che comportano, in particolare:
 - a) l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
 - b) l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - c) l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del

Allegato n. 3.1

codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Art. 16 – ACCORDO DI CONTITOLARITA' NEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Soggetto prestatore e la Comunità, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui alla presente Convenzione.
2. Il Soggetto prestatore e la Comunità sono quindi individuati, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, come contitolari del trattamento. Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite con separato atto di contitolarità.

Art. 17 – VIGILANZA

La Comunità Alto Garda e Ledro si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio. Il Soggetto prestatore si impegna a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche.

Art. 18 – FORO COMPETENTE

Il Foro di Rovereto è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza alla presente convenzione. Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della convenzione, la stessa viene devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 19 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni del Codice Civile.
2. Nel caso in cui intervengano modifiche della L.P. 13/2007, del Regolamento di esecuzione, del Catalogo, dei criteri per la determinazione delle tariffe e di ogni altra norma o provvedimento che incida sui contenuti della presente Convenzione, la stessa si deve ritenere automaticamente modificata, integrata o eventualmente risolta.
3. In tali casi, la Comunità Alto Garda e Ledro informa il Soggetto prestatore dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Allegato n. 3.1

4. Il Soggetto prestatore ha facoltà, entro 30 giorni dalla suddetta informazione, di recedere dalla Convenzione per mezzo di formale comunicazione alla Comunità.

Art. 20- ONERI FISCALI

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto prestatore.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Tariffa parte II del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m. con imposta a carico del Soggetto prestatore accreditato.

Art. 21- ELEZIONE DI DOMICILIO

Le parti, ai fini del presente atto, eleggono il proprio domicilio presso la sede della Comunità Alto Garda e Ledro sita in Riva del Garda (Trento) – Via Rosmini, n. 5/b.

Art. 22 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Le Parti hanno letto e compreso il contenuto della presente Convenzione e sottoscrivendola esprimono pienamente il loro consenso.

Per la Comunità Alto Garda e Ledro
IL PRESIDENTE
Claudio Mimiola

Per il Soggetto prestatore
IL LEGALE
RAPPRESENTANTE
